



Comune di Nave

Provincia di Brescia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera N° 24 del 26/04/2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE E LISTINI DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2023

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventisei** del mese di **Aprile** alle ore **20:00**, nella Sala Consiliare del Comune, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

Cognome e Nome	P	A	Cognome e Nome	P	A
FRANZONI MATTEO	SI		SENESTRARI LUCA	SI	
VISCHIONI VIRNA	SI		GRAZIOTTI ELISA	SI	
PARADISI ROBERTA	SI		DOMENIGHINI FRANCESCA	SI	
GULOTTA SARA	SI		PEDRALI NICOLA	SI	
RAMAZZINI CARLO	SI		BASSOLINI MARCO	SI	
DONATI FOLCO	SI		BRAGAGLIO GRAZIELLA BIANCA		SI
MINELLI LUCA	SI		NOVAGLIO MAURO	SI	
TOMASI GUSTAVO	SI		ROMELLI TIZIANA	SI	
RUGGERI LUCA	SI				

PRESENTI: 16

ASSENTI: 1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Caterina Barni.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Il Sindaco **Matteo Franzoni** nella sua qualità di **Il Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

**OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE E LISTINI DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)
ANNO 2023**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti sopra richiamati coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede, se necessario, ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

RICHIAMATO l'art. 1 c. 775 della L. 197/2022 che ha fissato nel 30/04/2023 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2023/2025;

CONSIDERATO che:

- l'Art.1, comma 527 della L. n.205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

a) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

b) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

c) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

- con Deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF, così come modificata dalla Deliberazione 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/RIF, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, di seguito denominata ARERA, ha approvato il Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per gli anni 2018-2021;

- con Deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/RIF ARERA ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2022 e seguenti;

CONSIDERATO, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), che l'art.1, comma 683 della L. n.147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO l'Art.13, comma 15ter del D.L. n.201/2011, convertito in L. n.214/2011, come introdotto dall'art.15bis del D.L. n.34/2019, convertito in L. n.58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

CONSIDERATO che, con delibera sopra richiamata n.363/2021/R/RIF e con successiva determina n. 2/2021-DRIF del 04/11/2021, l'ARERA ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti sugli aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

CONSIDERATO che, per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. n.147/2013 e successive modifiche e integrazioni, l'introduzione del metodo tariffario (MTR prima, MTR-2 ora) incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario (MTR – 1) non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, come da ultimo modificato dal comma 1 lettera a) dell'art. 57 bis del D.L. 124/2019, che stabilisce che l'Ente, nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

DATO atto che il Comune di Nave si è avvalso della facoltà sopra richiamata;

CONSIDERATO con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 in data 28/04/2022 è stato approvato il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani per gli anni 2022-2025, predisposto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i. nonché in base alla deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021 e alla determinazione n. 2/2021 – DRIF del 4 novembre 2021 di ARERA, il quale espone un costo complessivo, per l'annualità 2023, di Euro 1.482.308,00 di cui parte variabile pari a € 886.593,00 e parte fissa pari a € 595.716,00;

DATO ATTO che, ai sensi della deliberazione Arera 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF di approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto:

- a) del tasso di inflazione programmata;
- b) del miglioramento della produttività;
- c) del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- d) delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

DATO altresì ATTO che, ai sensi dell'art. 8 della deliberazione Arera 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF, è previsto l'aggiornamento biennale, per gli anni 2024 e 2025, dei piani economico finanziari predisposti, sulla base delle indicazioni metodologiche che saranno stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, mentre per l'annualità 2023 in corso, la revisione del piano è possibile solo al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano stesso, previa istanza motivata di revisione infra periodo da presentare all'Autorità;

PREMESSO che l'annualità in corso si caratterizza per un incremento dell'inflazione superiore all'inflazione programmata, sulla base della quale era stato redatto in piano finanziario 2022/2025, con conseguente aumento dei costi di gestione del servizio di raccolta e smaltimento;

DATO ATTO che Arera attualmente non riconosce le dinamiche inflazionistiche come causa di revisione infra periodo dei piani finanziari approvati in quanto nella delibera n. 62/2023/R/RIF afferma: *“sono state segnalate talune dinamiche nei prezzi dei fattori di produzione tali da poter generare, nell'ambito dell'impostazione stabilmente assunta dall'Autorità di riconoscimento a consuntivo dei valori di costo contabile accertabili e di consuntivo riferiti alle annualità 2022 e 2023, impatti potenzialmente rilevanti nell'ambito dei piani economico-finanziari, con particolare riferimento al biennio 2024-2025; le richiamate dinamiche non appaiono tali da poter trovare le necessarie coperture nell'ambito del possibile ricorso alle revisioni straordinarie di cui al citato comma 8.5 della deliberazione 363/2021/R/RIF, dal momento che le medesime – a regolazione vigente – dovrebbero comunque esser fondate sul riconoscimento di costi di annualità precedenti a quelle maggiormente impattate; ferma restando la necessità di garantire la continuità del servizio, le richiamate dinamiche possono riflettersi, nel biennio 2024-2025, in incrementi dei corrispettivi applicati all'utenza finale tali da superare il valore del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui all'articolo 4 del MTR-2”*.

PRESO ATTO di quanto sopra, si ritiene pertanto opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe Tari per l'annualità 2023, confermando le tariffe previste per il 2023 nel Piano Economico Finanziario 2022-2025 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28/04/2022, dando atto che si procederà ad un eventuale aggiornamento delle tariffe stesse in caso di modifica regolamentare e/o interpretativa da parte di Arera che consenta modifiche tariffarie infra periodo;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

VISTO l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: *“A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio, la misura del TEFA è fissata al 5%.”*;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 337/2022 che stabilisce la misura del TEFA per l'anno 2023 nel 5%;

RITENUTO di ripartire i costi fissi al 50% tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche ed i costi variabili al 60% alle utenze domestiche ed al 40% alle utenze non domestiche;

RITENUTO di fissare i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 e quindi le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, nelle misure indicate nell'allegato A;

PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

VISTO che il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 che recita *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti*

applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.

VISTO il T.U.E.L. n. 18/8/2000, n. 267;

DATO ATTO che l'argomento della presente delibera è stato esposto e discusso nella Commissione Consiliare del 20.04.2023;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., dal responsabile del servizio finanziario dott.ssa Daniela Parecchini;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 e s.m.i., dal responsabile finanziario dott.ssa Daniela Parecchini;

Dato atto che il resoconto integrale della seduta è registrato su supporto informatico e che la relativa trascrizione, che assume valore di verbale, verrà pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Ente e depositata presso l'Ufficio Segreteria comunale, dove chiunque vi abbia interesse può prenderne visione.

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 TUEL;

Con la seguente votazione resa in forma palese dai consiglieri presenti e votanti:

Presenti: 16

Astenuti: nessuno

Votanti: 16

Favorevoli: 12

Contrari: 4 (Pedrali, Bassolini, Romelli, Novaglio)

DELIBERA

1) Di approvare per l'anno 2023 i coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 e le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nelle misure indicate nell'**allegato A**, confermando le tariffe previste per il 2023 nel Piano Economico Finanziario 2022-2025 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28/04/2022;

2) di prendere atto delle liste di carico per l'anno 2023 indicate nel medesimo allegato A;

3) di dare atto che la misura della tariffa giornaliera è determinata ai sensi dell'art. 19 del vigente Regolamento di istituzione e applicazione del tributo comunale sui rifiuti (TARI);

4) di dare atto che sull'importo della Tari, Tassa Rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, nella misura del 5%;

5) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

6) di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Successivamente,

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento, onde rispettare i termini di legge;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge da n. 16 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del D.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL IL SINDACO

Matteo Franzoni

(Sottoscrizione apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Caterina Barni

(Sottoscrizione apposta digitalmente)